

"NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO (STATUTO) DELLA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL"

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA

ART 1) E'costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione ACI SERVICE MASSA CARRARA SRL.

La società si configura come in house ed è pertanto soggetta al "controllo analogo" da parte del socio unico ai sensi delle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti.

ART.2) La società ha sede in Massa. Essa potrà operare esclusivamente nel territorio della Provincia di Massa Carrara e istituire in questo territorio filiali, succursali, agenzie e sedi secondarie, osservate le disposizioni di legge al riguardo.

ART3) la durata della società è fissata fino al trentuno dicembre 2030 e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge.

OGGETTO

Art 4) La società svolge i compiti che le vengono affidati dall'Ente Pubblico socio unico Automobile Club Massa Carrara nell'ambito degli scopi dell'Automobile Club d'Italia (A.C.I. -Federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti), la cui Federazione a norma del proprio statuto rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri Enti.

La società riceve affidamenti di contratti pubblici dall'amministrazione che esercita il controllo analogo ed ha ad oggetto, anche contestualmente :

- l'auto produzione di beni o servizi strumentali dell'Automobile Club Massa Carrara;
- la produzione di servizi di interesse generale dell'automobilismo italiano, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi, ed in tale ambito può:
 - a) svolgere attività di intermediazione assicurativa in tutti i rami in cui è o potrà essere autorizzata dalle Autorità competenti in materia;
 - b) curare l'attività di assistenza automobilistica a favore dei soci e dell'utenza in genere, fornendo anche servizi di programmazione, memorizzazione, elaborazione e marketing;
 - c) realizzare e/o gestire e/o commercializzare impianti di distribuzione di carburanti, di parcheggi, di campeggi e di centri di diagnosi fissi e mobili;
 - d) svolgere attività di noleggio, con o senza conducente, di autovetture e di veicoli in genere compresi quelli speciali da campeggio e per trasporto merci;
 - e) organizzare e gestire il soccorso stradale;
 - f) realizzare e gestire attività ricreative, educative, sportive, culturali, dello spettacolo, turistiche e di pubblico esercizio;
 - g) svolgere attività editoriale;
 - h) promuovere e partecipare alla realizzazione di parcheggi assumendone la gestione sotto qualsiasi forma;
 - i) promuovere l'istruzione automobilistica tramite scuole guida gestite in proprio o affidate a terzi, l'addestramento e la qualificazione nel campo dell'infortunistica;
 - l) promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno e internazionale..

La società potrà compiere, in via non prevalente, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, necessarie o utili al raggiungimento dello scopo sociale; sempre a tali fini, laddove autorizzata dall'assemblea dei soci, potrà assumere interessenze e partecipazioni anche azionarie in altre società, imprese, Enti, associazioni, consorzi aventi oggetto analogo o affine o comunque collegato al proprio e potrà prestare garanzie reali o personali.

Nell'esercizio delle sopra esposte attività, la società agirà nell'osservanza delle prescrizioni di legge vigenti in materia, nonché di eventuali licenze o permessi che verranno rilasciati dalle

competenti autorità, e si avvarrà altresì ove ne sia il caso, dell'opera di professionisti abilitati all'esercizio delle professioni protette.

La società, come previsto dal testo unico in materia di società pubbliche, (d.lgs 19 agosto 2016 n.175) effettua oltre l'ottanta per cento del fatturato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche ad attività diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scale o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

CAPITALE

Art 5) Il capitale sociale è fissato in euro 25.000. Ai fini del controllo analogo di cui all'art 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs.175/2016) può essere socio titolare del potere di direzione e coordinamento ai sensi dell'art .2497 e ss. del codice civile esclusivamente l'Automobile Club di Massa Carrara, ente pubblico non economico appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2, del Dlgs 165 del 2001. Non è ammessa la partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella eventualmente prevista da norme di legge, e che non comportino controllo o potere di veto, nè l'esercizio di un'influenza determinante sulla società.

Le quote di partecipazione dei soci potranno essere di diverso ammontare, ma non inferiori a un euro .

I conferimenti dei soci potranno essere effettuati anche non in denaro.

Le quote di partecipazione dei soci sono trasferibili alle "amministrazioni pubbliche" di cui all'art 1, comma 2 del D.Lgs. 165 del 2001, ai loro consorzi e associazioni ,o società in house, a titolo oneroso, per atto tra vivi, seguendo le seguenti disposizioni. In caso il socio voglia trasferire la propria partecipazione o parte di essa, è riservato agli altri soci pubblici il diritto di prelazione.

L'aumento del capitale sociale è disciplinato dall'art 2481 bis C.C.. A tal fine, qualora il socio intenda vendere in tutto o in parte la propria quota, dovrà procedersi come segue:

a) con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., il socio dovrà darne comunicazione all'organo amministrativo, indicando il nominativo e l'indirizzo dell'acquirente, il prezzo e le altre modalità della cessione;

b) entro i dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione l'Organo amministrativo, con raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c., dovrà darne notizia a tutti gli altri soci all'indirizzo risultante dal libro soci;

c) gli altri soci potranno rendersi acquirenti dell'intera quota offerta; nel caso vi siano più soci interessati all'acquisto, la partecipazione offerta in vendita sarà ripartita in proporzione alle quote sociali già possedute. La volontà di rendersi acquirente dovrà essere manifestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o p.e.c. Da spedire all'Organo amministrativo entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di cui alla precedente lett. b);

d) l'Organo amministrativo, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione del o dei soci di cui alla precedente lettera c), dovrà informare il venditore ed assegnare agli interessati un termine non inferiore a trenta giorni entro il quale formalizzare il trasferimento della partecipazione con le modalità previste dalla legge.

Scaduto il termine indicato nella precedente lettera c), senza che alcun socio abbia richiesto di acquistare la quota, si intenderà venuto meno il diritto di prelazione.

Nel caso in cui non venga esercitato il diritto di prelazione, il trasferimento a terzi non soci è comunque subordinato al consenso di tanti soci che rappresentino il sessanta per cento del capitale sociale; nell'ipotesi di mancato gradimento, ove non sia indicato il nominativo di altro acquirente a parità di condizioni, spetta al socio il diritto di recesso. Le quote non potranno essere sottoposte a pegno, usufrutto, vincolo di qualsiasi genere, senza il consenso dell'organo amministrativo.

RECESSO

ART6) Il socio che intende recedere dalla società, nelle ipotesi indicate dall'art 2473 C.C., deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante raccomandata ricevuta di ritorno, o

p.e.c., inviata entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro imprese, o, se non prevista, dalla trascrizione del libro, della decisione che lo legittima, ovvero, negli altri casi, dalla sua conoscenza da parte del socio.

DECISIONI DEI SOCI

ART 7) Le decisioni dei soci sulle materie di cui ai nn. 1),2)3) dell'art. 2479 c.c.. Possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero mediante consenso espresso per iscritto, a scelta dell'organo amministrativo.

La procedura di comunicazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, debitamente sottoscritti in originale. Il procedimento deve concludersi entro quindici giorni dal suo inizio.

COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA

ART 8) In tutti gli altri casi le decisioni dei soci dovranno essere adottate con il metodo della deliberazione assembleare, ai sensi dell'art 2478 bis c.c., con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il sessanta per cento del capitale sociale.

Le assemblee dei soci potranno tenersi anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio della Repubblica Italiana.

Le assemblee sono convocate dall'organo amministrativo con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di convocazione deve essere spedito agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima, o se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono presiedute dall'Amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in mancanza da persona eletta dall'assemblea.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati e ciò alle seguenti condizioni :

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere, o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sono presenti il presidente e il segretario.

AMMINISTRAZIONE

ART 9)

La società è amministrata di regola da un amministratore unico o in alternativa, in presenza dei presupposti di legge, da un Consiglio di Amministrazione composto da tre amministratori, inclusi il presidente e l'amministratore delegato.

Gli amministratori, nominati dall'assemblea, durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque per un massimo di tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n.923, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994 ,n.444.

Gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo amministrativo, l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Gli amministratori sono revocabili dai soci in qualunque tempo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente ai membri dell'organo amministrativo spettano il rimborso spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un eventuale compenso determinato dall'assemblea all'atto della nomina.

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l'Assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, fermi restando:

- a) l'attribuzione da parte del consiglio di amministrazione di deleghe di gestione a un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea;
- b) l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi;
- c) il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali;
- d) il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ANALOGO

ART 10) L'Amministratore unico o il consiglio di amministrazione sono investiti di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita all'assemblea dei soci ai sensi di legge e dell'art 8) del presente statuto e i poteri di indirizzo e "controllo analogo" che gli enti pubblici soci esercitano sulla società ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente, potendo impartire prescrizioni con appositi atti formali e vincolanti.

All'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione in caso di amministrazione collegiale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale.

Per gli atti che comportino acquisti, vendite o permuta di immobili, conferimento degli stessi in altre società, assunzioni di mutui e finanziamenti, consensi, costituzioni, cancellazioni, riduzioni e restrizioni ipotecarie su immobili, sarà necessaria apposita delibera dell'assemblea dei soci, da prendersi con la presenza e con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale.

L'organo amministrativo potrà nominare procuratori speciali per singoli affari o gruppi di affari e revocarli, potrà nominare direttori, vice direttori, ed agenti, potrà promuovere e resistere in azioni giudiziarie in ogni grado di giurisdizione, nominando avvocati, procuratori e periti e revocandoli.

Nell'ipotesi in cui la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni del medesimo, che dovranno essere prese a maggioranza assoluta dei suoi membri, potranno essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, a scelta del presidente del consiglio di amministrazione, con le stesse modalità sopra previste per le decisioni dei soci.

Le adunanze del consiglio di amministrazione potranno essere tenute anche con il metodo della audio o video conferenza con le stesse modalità sopra previste per le adunanze assembleari. Qualunque documento trasmesso per via telematica dovrà essere firmato con la firma digitale.

Le deliberazioni del consiglio d'amministrazione sono constatate dal verbale firmato dal presidente e dal segretario .

Le ulteriori modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio o dei soci pubblici sulla società sono disciplinate da appositi patti parasociali e/o dal contratto di servizio sottoscritto tra il socio o i soci e la società per l'affidamento dei compiti previsti dall'art 4.

ESERCIZIO ANNUALE E BILANCIO

ART 11) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio e nei termini di legge, l'organo amministrativo procede alla formazione del bilancio da sottoporre all'approvazione dei soci.

Ove si verifichino le condizioni di cui all'art .2364 del codice civile, il bilancio potrà essere sottoposto all'approvazione dei soci entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Gli utili netti degli esercizi sociali, dedotto il cinque per cento da destinare al fondo di riserva fino a che quest'ultimo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci in proporzione alle rispettive quote di conferimento, a meno che i soci non deliberino ulteriori accantonamenti.

I versamenti per finanziamenti dei soci saranno non necessariamente proporzionali al capitale posseduto e potranno essere improduttivi di interessi.

La società potrà acquisire fondi con obbligo di rimborso presso i soci, in ottemperanza alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

ORGANI DI CONTROLLO O REVISORE

ART 12) L'assemblea nomina un organo di controllo o un revisore, determinandone competenze e poteri, secondo le modalità stabilite dall'art 10 del presente statuto.

I componenti dell'organo di controllo ed i supplenti, o il revisore, durano in carica tre esercizi. Il loro mandato scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In seguito alla scadenza del loro mandato trova applicazione il regime di prorogatio previsto dal decreto legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

I membri di controllo o il revisore devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla legge.

Nel procedere alla nomina dell'organo di controllo o del revisore l'assemblea terrà presente quanto previsto dalla normativa vigente sulle pari opportunità nelle società controllate dalle pubbliche amministrazioni.

Nei limiti previsti dalla normativa vigente l'assemblea determina il compenso dell'organo di controllo o del revisore.

SCIoglimento

art 13) Nel caso di scioglimento della società per qualsiasi causa e in qualsiasi tempo, si farà luogo alla nomina di uno o più liquidatori a norma di legge, determinandone i poteri, ed eventualmente i compensi.

Per tutto quanto non previsto o diversamente regolato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge in materia.